

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4870**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(AMATO)

**e dal Ministro per la funzione pubblica**

(BASSANINI)

**di concerto col Ministro degli affari esteri**

(DINI)

**e col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

(VISCO)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 NOVEMBRE 2000**

---

Norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l'interazione fra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'esigenza di ammodernamento della pubblica amministrazione rende sempre più necessario pensare ad iniziative intese a facilitare lo scambio di esperienze e di professionalità tra pubblico e privato, sia in sede nazionale sia in sede internazionale.

Una dirigenza pubblica moderna e capace di far fronte alle nuove missioni istituzionali della pubblica amministrazione rende improcrastinabile definire interventi normativi intesi a realizzare sinergie e sviluppare scambi di esperienze e di sapere fra pubblico e privato, facilitare la mobilità della dirigenza, dei magistrati e degli avvocati dello Stato all'esterno, il passaggio dalla funzione pubblica internazionale a quella italiana e viceversa, consentire una migliore utilizzazione dei dirigenti del ruolo unico e la mobilità dalle imprese private alle organizzazioni internazionali.

A queste finalità risponde il presente disegno di legge, che completa la predisposizione degli strumenti normativi consentendo al nostro Paese di porsi su di un piano di parità con altri *partner*, tra cui la Francia, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, che hanno da tempo fatto della mobilità interna ed internazionale un punto di forza.

Il disegno di legge, composto da sei articoli, in particolare prevede:

#### Articolo 1.

Il comma 1 prevede la possibilità, per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni e per quelli appartenenti alla carriera diplomatica, di essere collocati in aspettativa previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, per lo svolgimento di incarichi presso altre amministrazioni, soggetti privati, enti

pubblici economici, organismi pubblici o privati anche in ambito internazionale.

Il comma 2 estende ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e agli avvocati dello stato la facoltà di richiedere, alle medesime condizioni previste al comma 1, l'aspettativa per lo svolgimento di incarichi presso altre amministrazioni, enti pubblici economici o altri organismi pubblici anche in sede internazionale.

Il comma 3 prevede la possibilità, per i dirigenti a disposizione del ruolo unico di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, e per tutti gli altri dirigenti in disponibilità e privi di incarico, di essere collocati a richiesta in aspettativa senza assegni per medesimi incarichi di cui al comma 1.

Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta e non è computabile ai fini della progressione economica e del trattamento di quiescenza e di previdenza (comma 4).

Il comma 5 detta i casi nei quali non può essere concessa l'aspettativa.

Il comma 6, al fine di garantire l'imparzialità nei doveri di ufficio, prevede, da un lato, che i dirigenti delle pubbliche amministrazioni e le categorie di personale con qualifica equiparata, al termine del periodo di aspettativa e per i due anni successivi, non possano ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate nella lettera *a*) del comma 5 e, dall'altro, che i magistrati e gli avvocati dello Stato non possano essere chiamati a conoscere, per un periodo di cinque anni dalla cessazione dell'incarico o dell'attività, di controversie delle quali siano parti i soggetti pubblici per i quali abbiano svolto l'attività o l'incarico.

Il comma 7 prevede l'esclusione delle disposizioni contenute nell'articolo per il personale militare e delle forze di polizia, della carriera prefettizia nonché del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

#### Articolo 2.

La norma intende facilitare l'utilizzazione dei dirigenti collocati a disposizione del ruolo unico, consentendo anche alle amministrazioni esterne al ruolo unico di poter utilizzare, per specifici incarichi ed in via temporanea, gli indicati dirigenti.

#### Articolo 3.

La norma intende assolvere all'esigenza di una migliore definizione, nel nostro ordinamento, del trattamento giuridico da riconoscere a coloro che sono chiamati ad incarichi presso organismi internazionali.

Il comma 1 consente l'iscrizione al ruolo unico del personale che, a seguito di superamento di concorso, ovvero di prova selettiva a carattere competitivo, abbia svolto per almeno quattro anni funzioni dirigenziali presso organismi internazionali. L'iscrizione è subordinata alla prioritaria esigenza di capienza nel ruolo unico.

Il comma 2 consente la partecipazione al concorso per l'accesso alla dirigenza di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai cittadini italiani che hanno svolto servizio continuativo per almeno quattro anni presso i citati organismi internazionali.

Il comma 3 equipara sostanzialmente le esperienze svolte in organismi internazionali per l'assolvimento di incarichi per i quali è previsto il possesso del diploma di laurea al requisito del possesso di una specializza-

zione post-universitaria (dottorati, *master*) previsto dall'articolo 28, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, per l'accesso ai concorsi per la dirigenza.

#### Articolo 4.

La norma è intesa a semplificare le procedure per il collocamento fuori ruolo presso le organizzazioni internazionali e gli Stati esteri del personale delle pubbliche amministrazioni. Tale norma si affianca a quella prevista dal citato decreto legislativo n. 29 del 1993 intesa a consentire lo scambio di esperienze amministrative tra l'Italia, gli altri paesi e le organizzazioni internazionali.

#### Articolo 5.

La norma è diretta a consentire al cittadino italiano dipendente di società private di svolgere, ove possieda i requisiti necessari, incarichi presso enti o organismi internazionali riconosciuti di interesse per l'Italia.

A tal fine viene istituito un apposito elenco presso il Ministero degli affari esteri, in cui sono iscritte le società che ne fanno richiesta.

#### Articolo 6.

L'articolo demanda ad uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'individuazione degli enti, organizzazioni ed organismi internazionali, le funzioni svolte presso gli enti ed organismi internazionali, nonché tutte le altre modalità e procedure attuative previste nel disegno di legge.

## RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge non comporta oneri per la spesa pubblica. Le disposizioni previste nei diversi articoli, invero, consentono di raggiungere un equilibrio tra norme che prevedono oneri seppur minimi e norme che, invece, consentono risparmi.

L'articolo 1, oltre a favorire una maggiore «mobilità» fra le amministrazioni pubbliche, ha un chiaro intento di contenimento della spesa. I commi 1 e 2, infatti, dispongono l'interruzione dello stipendio ogni qual volta il dirigente accetti un incarico presso organismi privati nazionali ed internazionali, oltre che presso amministrazioni diverse da quella di appartenenza, previo collocamento in aspettativa senza assegni.

Al fine di fornire una valutazione di massima dell'impatto della norma si prendono a riferimento i dirigenti a disposizione che hanno, presumibilmente, un maggiore interesse ad altre forme di ricollocazione professionale. Attualmente, risultano a disposizione del ruolo unico n. 43 dirigenti di prima fascia e n. 51 dirigenti di seconda fascia, ai quali è riconosciuto il trattamento economico fondamentale e, in parte, anche il trattamento accessorio. Valutando, di media, un onere di 100 milioni per dirigente, la spesa oggi sopportata dallo Stato si aggira intorno ai 10 miliardi. Il ricorso a tale disposizione consentirebbe di ridurre tale onere, in proporzione al numero di dirigenti che faranno ad essa riferimento. Si stimano, in via prudenziale, effetti riduttivi del fabbisogno per circa 2 miliardi di lire in ragione d'anno.

I risparmi così raggiunti possono essere utilizzati per coprire i maggiori oneri conseguenti ai nuovi ingressi presso l'amministrazione pubblica, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 1.

Una valutazione condotta sulla base delle esperienze realizzate ad un anno dalla entrata in vigore del ruolo unico, conduce a ritenere che i nuovi ingressi non siano destinati a superare le 2-3 unità l'anno. Poiché la spesa media per dirigente si colloca intorno a cento milioni di lire annue, le somme introitate ai sensi dell'articolo 1 sono ampiamente in grado di coprire i maggiori oneri conseguenti all'applicazione dell'articolo 3, comma 1.

Le rimanenti disposizioni sono a costo zero ed hanno un comune carattere semplificatorio delle procedure previste.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Disposizioni in materia di mobilità fra pubblico e privato)*

1. I dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica, possono, a domanda, previa risoluzione consensuale del contratto ovvero autorizzazione dell'amministrazione presso la quale prestano servizio, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di incarichi o attività presso amministrazioni diverse da quelle di appartenenza, soggetti privati, enti pubblici economici ed altri organismi pubblici o privati operanti anche in sede internazionale, nell'ambito dell'eventuale limite numerico stabilito dai rispettivi ordinamenti. Il collocamento in aspettativa può avere una durata da uno a sette anni. Alla cessazione dell'incarico, il dirigente appartenente al ruolo unico viene collocato nella posizione di disponibilità nell'ambito del medesimo ruolo.

2. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati ed i procuratori dello Stato, possono, alle stesse condizioni di cui al comma 1, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza o dell'organo di autogoverno, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di incarichi o attività presso amministrazioni diverse da quella di appartenenza, enti pubblici economici ed altri organismi pubblici operanti anche in sede internazionale.

3. I dirigenti a disposizione del ruolo unico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, sono, a domanda, collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui

al comma 1. Il periodo di aspettativa ha la medesima durata indicata al comma 1.

4. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta, il riconoscimento dell'anzianità di servizio e non è computabile ai fini della progressione economica e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

5. L'aspettativa per lo svolgimento di attività presso soggetti privati o pubblici, non può comunque essere disposta se:

*a)* il personale di cui al comma 1 è adetto a funzioni di vigilanza, di controllo, ovvero ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti pubblici presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

*b)* il personale di cui al comma 1 è cessato, per qualsiasi motivo, dall'incarico per lo svolgimento delle funzioni individuate alla lettera *a)* del presente comma da meno di due anni;

*c)* il personale di cui al comma 1 intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o compromettere il normale funzionamento, l'indipendenza e la neutralità del servizio pubblico;

*d)* il personale di cui al comma 2 per ragioni del suo ufficio abbia avuto modo di conoscere di controversie di cui siano state parti i soggetti pubblici presso i quali intende svolgere l'attività o l'incarico.

6. Al fine di garantire l'imparzialità nello svolgimento dei doveri d'ufficio al termine del periodo di aspettativa, il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incari-

chi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera *a*) del comma 5. Il personale di cui al comma 2 non può essere chiamato a conoscere, per un periodo di cinque anni dalla cessazione dell'incarico o dell'attività, di controversie delle quali siano parti i soggetti pubblici per i quali abbia svolto l'attività o l'incarico.

7. Le disposizioni del presente articolo non trovano comunque applicazione nei confronti del personale militare e delle forze di polizia, della carriera prefettizia, nonché del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

#### Art. 2.

*(Utilizzazione dei dirigenti a disposizione del ruolo unico)*

1. I dirigenti del ruolo unico collocati a disposizione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, possono essere temporaneamente utilizzati per lo svolgimento di specifici incarichi, anche da amministrazioni ed enti pubblici non rientranti nel ruolo unico, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente ricevente e previa autorizzazione e valutazione dell'utilità da parte del competente ufficio. Per il periodo dell'utilizzazione il trattamento economico fondamentale continua ad essere a carico del bilancio dello Stato.

#### Art. 3.

*(Ingresso dei funzionari internazionali nella pubblica amministrazione)*

1. I cittadini italiani forniti di idoneo titolo di studio universitario, che abbiano svolto per almeno quattro anni, a seguito di pubblico concorso, ovvero di prova selettiva a carattere competitivo, funzioni che richiedono qualifiche dirigenziali presso enti od organismi internazionali, anche a carattere

regionale, possono, entro un anno dalla cessazione dell'incarico, presentare domanda di iscrizione al ruolo unico dei dirigenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150. L'iscrizione è subordinata alla valutazione della capienza nell'ambito della dotazione organica complessiva.

2. I cittadini italiani che hanno maturato con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, anche a carattere regionale, esperienze lavorative in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, possono partecipare al concorso per esami di cui all'art. 28, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

3. Le esperienze di lavoro svolte per almeno due anni da cittadini italiani presso enti od organismi internazionali, anche a carattere regionale, in posizioni per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, sono equiparate ai titoli post-universitari richiesti dall'articolo 28, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per la partecipazione al concorso per l'accesso alla dirigenza.

#### Art. 4.

##### *(Semplificazione delle procedure di fuori ruolo)*

1. L'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 - *1*. Il personale dipendente delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, può, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con decreto dell'amministrazione interessata, di concerto con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, essere collocato fuori ruolo per assumere un im-



piego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti o organismi internazionali, nonché esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. Il collocamento fuori ruolo, che non può superare le cinquecento unità, è disposto per un tempo determinato e, nelle stesse forme, può essere rinnovato alla scadenza del termine, o revocato prima di detta scadenza. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 33-*bis* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

2. Per i cittadini italiani collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, fatte salve le disposizioni eventualmente più favorevoli previste dalle amministrazioni di appartenenza, il servizio prestato presso enti, organizzazioni internazionali o Stati esteri è computato per intero ai fini della progressione della carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e, secondo le modalità stabilite dalla predetta legge n. 1114 del 1962, del trattamento di quiescenza e previdenza, ove non sia assicurato un corrispondente trattamento, nonché ai fini della valutazione dei titoli.

#### Art. 5.

*(Accesso di dipendenti privati allo svolgimento di incarichi ed attività internazionali)*

1. Il cittadino italiano dipendente da società privata, iscritta nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, chiamato, in virtù di professionalità, esperienza e conoscenze tecnico-scientifiche posseduti, a ricoprire presso enti, organismi internazionali o Stati esteri, posti o speciali incarichi riconosciuti di interesse per l'Italia, ha diritto al mantenimento del posto di lavoro, con collocamento in aspettativa senza assegni per un

periodo corrispondente alla durata dell'incarico.

2. Ai fini del presente articolo è istituito, presso il Ministero degli affari esteri, un elenco per l'iscrizione delle società private che siano disposte a fornire proprio personale, di cittadinanza italiana, per ricoprire posti o incarichi speciali nell'ambito delle organizzazioni internazionali.

3. Per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 2, le società interessate inoltrano al Ministero degli affari esteri le richieste di iscrizione indicando espressamente:

- a) l'area di attività in cui operano;
- b) gli enti o organismi internazionali di interesse;
- c) i settori professionali ed il numero massimo di candidati che intendono fornire;
- d) l'impegno a consentire il collocamento in aspettativa al proprio personale chiamato a ricoprire posti o incarichi presso enti o organismi internazionali, con eventuale indicazione della durata massima dell'aspettativa.

#### Art. 6.

##### *(Disposizioni di attuazione)*

1. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli enti, le organizzazioni e gli organismi internazionali ai quali si applicano le disposizioni degli articoli 1, 3, 4 e 5, le funzioni svolte presso enti o organismi internazionali di cui all'articolo 3, comma 1, e definite le modalità e le procedure attuative della presente legge.



